

TI_GERICHTE 15.2024.106 vom 17. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.106

FR: TI_GERICHTE 15.2024.106 du 17 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.106 del 17 gennaio 2025

Regeste

Ricorso contro un provvedimento su una rivendicazione nel fallimento. Pretesa cessione del credito di rimborso delle spese sostenute dal cedente per l'amministrazione di un suo fondo oggetto di un'esecuzione in realizzazione di pegno

Erwägungen

E. 2

Nel provvedimento impugnato, l'UF ha affermato che l'Associazione non può dedurre alcunché dall'art. 157 cpv. 1 LEF, secondo cui dal ricavato della realizzazione del pegno si deducono dapprima le spese, in particolare, di amministrazione del bene, giacché tale disposizione concerne l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, e non quella in via di fallimento. Ha rilevato che la questione ne era già stata risolta, in ottemperanza alla sentenza della Camera del 16 agosto 2023, nel senso di versare fr. 30'097.05 alla massa passiva; in merito alla sentenza, ha negato che l'autorità abbia "confermato l'importo [...] per le spese indicato nel contratto di cessione", già solo per il motivo che da nessuna parte emerge che la Camera sapesse di tale atto. Ammesso e non concesso che il credito fosse stato ceduto, l'Ufficio si è domandato retoricamente per quale ragione non sia stata la cessionaria, bensì la cedente, e senza agire come rappresentante della prima, a contestare lo stato di ripartizione e il conto delle spese. Ciò posto, ha statuito che la questione va trattata quale rivendicazione di un credito nel fallimento, allo stesso modo di quanto fatto nel provvedimento del 31 luglio 2024, peraltro, ormai passato in giudicato. Proprio in base a quest'ultimo rilievo, l'UF ha escluso che si potesse decidere nuovamente, giacché l'atto di cessione, benché figuri ora nell'incarto, avrebbe potuto essere prodotto già allora. A proposito di tale atto, ha comunque osservato, da un lato, ch'esso sarebbe revocabile nel senso dell'art. 288 LEF e, di conseguenza, l'Ufficio dovrebbe farne menzione nell'inventario, alla riga dedicata al credito, dall'altro, che proprio per questo motivo la rivendicazione sarebbe comunque prematura, dovendosi aspettare che la massa passiva si determini sulla rivendicazione.

E. 3

Nel ricorso, l'Associazione ribadisce che, giusta l'art. 157 cpv. 1 LEF, l'UE avrebbe dovuto versarle la somma di fr. 30'097.05 nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Sostiene infatti che in base all'atto di cessione il credito non spettava più alla PI 1 fin dal 5 gennaio 2021 e, di conseguenza, che la somma debba essere separata dai beni della fallita; aggiunge che l'omessa adozione di tale provvedimento potrebbe costituire finanche una denegata giustizia, giacché dell'atto l'Ufficio "era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo". Del resto, pur riconoscendo che nella sentenza del 16 agosto 2023 la Camera ha ordinato all'UE di versare la somma alla massa passiva, la ricorrente fa però notare che nel proprio ricorso la società aveva chiesto la rifusione delle spese di amministrazione

indicando che erano state anticipate dall'Associazione, a cui, dunque, doveva a sua volta rifonderle. La ricorrente scrive che ha saputo della sentenza unicamente nel mese di febbraio 2024. Rileva che nella sentenza la Camera non ha considerato l'atto di cessione, sicché giudica il provvedimento impugnato errato, laddove l'UF afferma il contrario. Rispondendo alla domanda retorica dell'UF, la ricorrente spiega di non aver contestato essa stessa lo stato di ripartizione e il conto delle spese per la ragione che il suo precedente patrocinatore le aveva consigliato di attendere l'esito del ricorso interposto dalla PI 1. Postula pertanto la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di fare ordine all'UF di versarle i fr. 30'097.05.

E. 3.1

Nella misura in cui l'Associazione, nei motivi del ricorso, rimprovera all'UE una denegata giustizia per non averle versato i fr. 30'097.05 in virtù dell'art. 157 cpv. 1 LEF – senza peraltro formulare una conclusione al riguardo –, l'impugnativa è manifestamente infondata. Non risulta dagli atti che la ricorrente abbia chiesto all'UE di versarle la somma in questione. Essa ammette d'altronde di essere venuta a conoscenza della decisione della Camera del 16 agosto 2023 (citata 15.2022.83) già nel mese di febbraio del 2024 (n. 4 del ricorso). Avrebbe quindi semmai dovuto impugnarla al Tribunale federale già in quel mese. Non può seriamente rimproverare all'UE, oltretutto tardivamente, di aver dato seguito alla decisione di questa Camera, che in base all'art. 157 cpv. 1 LEF, applicabile alla ripartizione del ricavo della realizzazione del fondo in virtù del rinvio dell'art. 199 cpv. 2 LEF, dato che esso è stato aggiudicato il 1° luglio 2021, prima della dichiarazione di fallimento della PI 1 del 26 gennaio 2023) (citata 15.2022.83 del 16 agosto 2023, consid. 1), ha ordinato la rifusione delle spese di amministrazione sostenute dalla società alla massa passiva, nel frattempo subentrata con il fallimento (dispositivo n. 1 cum consid. 11).

E. 3.2

Ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non risulta dagli atti che l'UE o la Camera “era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo” della pretesa cessione di credito del 5 gennaio 2021. Nello scrivere nel ricorso del 16 giugno 2022 che “ricevere questi importi [cioè, tra l'altro, i fr. 30'097.05] è importante perché dovranno essere restituiti all'Associazione che li ha anticipati”, la PI 1 non ha infatti parlato di una loro cessione, anzi, dal tenore del passo appena citato, risulta chiaramente che l'Associazione non era (più) cessionaria del credito, bensì vantava nei confronti della PI 1 solo un diritto relativo (obbligatorio) sulla somma reclamata all'UE, ovvero il diritto di restituzione di quanto anticipato. Del resto, se l'Associazione fosse stata titolare del credito, il ricorso della PI 1 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per mancanza d'interesse proprio. Dalle stesse allegazioni della ricorrente, risulta invece che la PI 1 abbia agito in nome proprio, quale creditrice, ma a titolo fiduciario per conto della ricorrente. Essa deve quindi lasciarsi opporre le conseguenze dell'agire della PI 1, in particolare del fatto che essa ha rinunciato a ricorrere contro la decisione del 16 agosto 2023, con cui la Camera ha ordinato il trasferimento della somma in discussione alla massa fallimentare della PI 1. Che il suo precedente patrocinatore le avesse consigliato di attendere l'esito di quel ricorso non è di rilievo in questa sede. È una questione interna tra mandante e patrocinatore. Ad ogni modo, l'Associazione non poteva ignorare le implicazioni della legittimazione, siccome la Camera, con sentenza del 21 giugno 2021 (15.2021.54), aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso del 17 maggio 2021 contro le condizioni d'asta e l'elenco oneri proprio perché dall'accordo del 3 settembre 2018 con la PI 1 da lei invocato non si evinceva alcuna

cessione o surrogazione in suo favore delle pretese della PI 1 verso lo Stato (consid. 1.2). L'Associazione non era, e non è tuttora, legittimata a impugnare la decisione del 16 agosto 2023.

E. 3.3

Nei confronti dell'UE (quale rappresentante dello Stato), l'Associazione non avrebbe del resto più alcuna pretesa diretta. La somma discussa è infatti stata trasmessa alla massa fallimentare della PI 1 e la pretesa di quest'ultima si è di conseguenza estinta per adempimento. L'UE è da considerare validamente liberato, siccome la cessione non gli è stata comunicata prima del trasferimento della somma ora rivendicata (art. 167 CO per analogia).

E. 4

Resta da esaminare se l'Associazione possa esigere dalla massa fallimentare il riversamento dei fr. 30'097.05 sulla scorta dell'art. 242 LEF.

E. 4.1

Su questo punto, tuttavia, il ricorso si rivela d'acchito tardivo ed è pertanto irricevibile. L'UF aveva infatti già respinto la rivendicazione con provvedimento del 31 luglio 2024. La conferma del 3 ottobre 2024 non è un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo stesso una decisione nel senso dell'art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2014.133 del 2 dicembre 2014, consid. 1, con rimandi). Non è di rilievo che l'UF abbia indicato i rimedi giuridici anche nello scritto del 3 ottobre 2024, poiché l'art. 17 cpv. 2 LEF prescrive un termine di legge che neppure l'ufficio dei fallimenti può in qualche modo prorogare (cfr. sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3).

E. 4.2

Il ricorso è inoltre infondato nel merito. La ricorrente misconosce che la somma di fr. 30'097.05 è stata bonificata sul conto dell'UF. Non è pertanto più individualizzabile, sicché non è possibile rivendicarla. Non è rivendicabile nemmeno l'eventuale credito dell'Associazione per indebito arricchimento della massa fallimentare, poiché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la rivendicazione giusta l'art. 242 LEF può vertere solo su beni materiali (cioè cose) mobili o immobili ad esclusione dei crediti, che concettualmente non possono essere restituiti (DTF 128 III 388 ; sentenza della CEF 14.2019.223 del 1° ottobre 2020, consid. 5.1), come del resto già spiegato dall'UF nel provvedimento di diniego del 31 luglio 2024. Alla ricorrente rimarrebbe solo la facoltà di promuovere un'azione creditoria contro la massa fallimentare. Che l'Associazione fosse ancora cessionaria al momento del trasferimento della somma all'UF è però dubbio (sopra consid. 3.2). Andrebbe anche verificata la validità della pretesa cessione dal profilo dell'art. 288 LEF (questione che, visto l'esito del giudizio odierno, non è necessario esaminare già in questa sede).

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. PA 1, _____, _____. Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Viganello, e, per il suo tramite, a tutti i creditori che hanno insinuato pretese nel fallimento della PI 1 in liquidazione,

_____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie
nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.